

IL GIUDICE TUTELARE

Letto il ricorso depositato il 19.7.2011 dal Signor T... .., padre del figlio minore ..., nato ad ... il ...2005;

Letta la memoria depositata il 23.8.2011 dalla Signora ..., in atti generalizzata, madre del minore ...;

Presa visione del provvedimento emesso il 24.11.2010 dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta, con il quale è stato disposto l'affidamento del minore alla madre e del successivo provvedimento emesso il 15.4.2011 dal Tribunale di Asti (nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale dei Signori .. e ..), con il quale il minore è stato affidato in via esclusiva alla madre, con riserva a quest'ultima di ogni potere decisionale sul minore;

Presa, altresì, visione del provvedimento emesso in data 26.7.2011 dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta, in accoglimento del ricorso promosso dal P.M., con il quale è stata pronunciata la decadenza del Signor T da la patria potestà sul figlio minore ..;

Rilevato che a seguito di tali provvedimenti è venuta meno la legittimazione del ricorrente alle istanze di cui al ricorso;

Rilevato, altresì, che il trasferimento immobiliare, descritto in ricorso, relativamente al quale il Signor T domanda la nomina di un curatore speciale per il minore, si fonda, per ammissione dello stesso ricorrente, su un titolo risarcitorio (nella specie, il risarcimento dei danni patiti dal minore in relazione ai fatti del 13.11.2010, in cui il Signor T avrebbe cercato di soffocare il figlio) e, pertanto, non integra gli estremi della donazione, in quanto manca della causa di liberalità;

Rilevato che, non ricorrendo gli estremi della donazione da un genitore in favore del figlio, non può trovare applicazione il principio, espresso da una parte della giurisprudenza e richiamato dallo stesso ricorrente, secondo cui nel caso di donazione da un genitore al figlio minore, tra quest'ultimo e il genitore non donante sussiste sempre un conflitto di interessi rilevante ai sensi dell'art. 320 e.c. anche se solo potenziale, onde si rende necessaria la nomina del curatore speciale (Trib. Roma 15.1.1987; Appello Palermo 7.12.1989);

Ritenuto, pertanto, che anche sotto tale profilo, non sussista alcuna legittimazione del ricorrente a domandare la nomina di un curatore speciale per il figlio minore;

Rilevato, infine, che, nel caso di specie, si versa in un'ipotesi di transazione fra il genitore e il figlio minore, in relazione alla quale non si ravvisa, in ogni caso, la sussistenza di un conflitto di interessi in capo alla madre, Signora ...;

Rilevato, infatti, che il conflitto di interessi contemplato dall'art. 320, comma 6 e.c. è esclusivamente quello diretto che sussiste fra il genitore e il figlio minore in potestà - e non anche quello indiretto che investe i rapporti fra il genitore in conflitto diretto di interessi con il minore e l'altro genitore ovvero quello che riguarda i rapporti fra i genitori - a contenuto patrimoniale e oggettivamente apprezzabile, nel senso che deve sussistere in relazione all'intrinseca situazione giuridica;

Rilevato, alla luce di quanto sopra, che manca, in capo alla madre del minore, una posizione di contrasto effettivo con il figlio rispetto al negozio transattivo che il ricorrente intende porre in essere (cfr. Cass. Civ. 28.2.1992, n. 2489; Cass. Civ. 12.4.1988, n. 2869; Cass. Civ. 12.10.1981, n. 5591), di guisa che va esclusa, in ogni caso, la necessità della nomina di un curatore speciale per il figlio minore e va riservata alla madre la rappresentanza del figlio minore, ai sensi dell'art. 320, comma 6 c.c.

P.Q.M.

Visto l'art. 320 c.c.

RIGETTA

il ricorso.

Si comunichi.

Asti, il 24.8.2011

Il Giudice Tutelare
dr.ssa Cristina Ravera